

# REGOLAMENTO      CONTRIBUTO   ECONOMICO   DELLE   FAMIGLIE   ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO

## **Articolo 1** **(Contributo all'Istituto: istituzione e finalità)**

1. Agli Studenti iscritti o che si iscrivono è richiesto, annualmente, il versamento di un contributo economico.
2. Il contributo rappresenta la soluzione migliore per continuare a proporre agli alunni un'offerta formativa di qualità .
3. Il contributo viene richiesto per :
  - assicurazione annuale degli alunni.
  - attività di ampliamento dell'offerta formativa ;
  - per altre eventuali iniziative particolari che i docenti propongano con la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe /di interclasse / di intersezione.
4. Il contributo versato si intende diretto al plesso frequentato dall'alunno .
4. A fine anno scolastico , viene pubblicato sul sito web dell'Istituto un dettagliato prospetto riepilogativo sull'utilizzo delle somme .
5. Le eventuali somme non utilizzate saranno disponibili per acquisti nelle stesse Scuole/Plessi.

## **Articolo 2** **(Polizza Assicurativa)**

1. La polizza copre gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche, organizzate dalla scuola in conformità alle leggi vigenti. Include la responsabilità personale degli allievi per danni cagionati nel contesto delle attività scolastiche.
2. L'assicurazione è obbligatoria per partecipare a specifici progetti e per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

## **Articolo 3** **(Importo del contributo)**

1. L'importo del contributo annuo è di € 25,00 per chi si iscrive alla prima classe e per tutti gli altri già frequentanti.
2. Il contributo, trattandosi di "erogazione liberale a favore degli istituti scolastici", è detraibile fiscalmente.
3. Il Consiglio di Istituto può modificare l'importo del contributo annuo, con deliberazione da adottarsi entro il mese di novembre e con effetto dall'anno scolastico successivo a quello in cui la modifica è stata apportata.

## **Articolo 4** **(Tempi e modalità di versamento)**

1. Il contributo all'Istituto è versato:
  - per la Scuola dell'Infanzia: per gli alunni nuovi iscritti, nei primi 15 giorni di Settembre, per gli altri alunni all'atto della riconferma ;

- per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado : per gli alunni iscritti per la prima volta , all'atto del perfezionamento dell'iscrizione;
  - per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado : per gli alunni iscritti alle classi successive alla pri-ma entro il 15 giugno .
2. Agli alunni sottoposti ad obbligo scolastico, il contributo è richiesto ma non imposto.
  3. L'importo del contributo può essere versato esclusivamente sul conto corrente postale della scuola, utilizzando un bollettino dotato di ricevuta e attestazione di versamento; la ricevuta sarà trattenuta dalla famiglia, mentre l'attestazione verrà consegnata alla segreteria, unitamente alla domanda di iscrizione.
  5. In caso di trasferimento dell'alunno ad altro Istituto non è previsto il rimborso del contributo.

### **Articolo 5 (Fondo di solidarietà)**

1. Il cinque per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati dalle famiglie è conferito a un fondo di solidarietà, destinato a garantire il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli che versano in difficoltà economiche, e in particolare per:
  - a) contribuire alla spesa per libri di testo e materiale didattico;
  - b) assicurare la partecipazione degli studenti bisognosi alle attività organizzate dalla scuola il cui carico è parzialmente o totalmente sostenuto dalle famiglie.

### **Articolo 6 (Gestione del fondo di solidarietà)**

1. Il fondo di solidarietà è gestito dalla Giunta Esecutiva, con obbligo di rendiconto annuale al Consiglio di Istituto.
2. Le richieste di contributi a carico del fondo di solidarietà sono proposte dai consigli di classe, tramite il docente coordinatore.
3. Gli atti relativi alla gestione del fondo di solidarietà sono riservati; ai membri del Consiglio di Istituto è consentito consultarli per l'esercizio della propria attività di controllo.

### **Articolo 7 (Servizio Mensa)**

Per il servizio mensa è dovuto un contributo all'Amministrazione Comunale , che ne cura direttamente il funzionamento